

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI  
SELEZIONATRICI NEI PROCEDIMENTI CONCORSUALI**

**ART 1 - Nomina delle commissioni giudicatrici e dei segretari**

1. Le commissioni giudicatrici sono costituite con provvedimento dell'Amministratore Unico.

2. Le commissioni giudicatrici sono composte, di norma, da tre membri:

uno con funzioni di Presidente e due esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra i quadri all'interno dell'Azienda o estranei ad essa. Nel caso in cui la commissione sia composta da un numero pari di membri, e si raggiunga la parità dei voti in sede di decisione, prevale il voto del Presidente.

3. Gli esperti sono scelti, di norma, tra docenti e ricercatori universitari o professionisti esperti nelle materie oggetto di esame.

Per le posizioni per le quali non è previsto il possesso di titolo di studio universitario, gli esperti possono essere scelti anche tra i dipendenti dell'Azienda, purché abbiano una pluriennale esperienza in una posizione contrattuale almeno pari alla posizione oggetto di selezione.

4. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per materie specifiche con potestà di partecipare ai lavori della Commissione nei limiti della/e materia/e per cui sono nominati. Nel verbale relativo alle sedute preliminari vengono definite le modalità di partecipazione dei membri aggiunti alle sedute successive.

5. Ai lavori della commissione partecipa un segretario che è, di norma, un dipendente dell'Azienda competente in materia di selezioni e assunzione di personale. Nel provvedimento di costituzione della commissione, può essere prevista la nomina di uno o più segretari supplenti, con funzione di sostituzione del segretario titolare in caso di suo impedimento, anche temporaneo. In particolari situazioni quali, a titolo esemplificativo, elevato numero di candidati, intrinseche difficoltà delle

procedure, prove particolari e specialistiche, possono essere nominati uno o più segretari aggiunti con compiti specifici.

6. Non possono far parte della stessa Commissione parenti od affini fino al quarto grado civile o soggetti legati da vincolo di coniugo nonché coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di alcuno dei concorrenti o legati da vincolo di coniugo ad alcuno dei medesimi.

Non possono essere chiamati a fare parte delle commissioni soggetti componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Non possono, inoltre, far parte della Commissione, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

7. La composizione della Commissione rimane di norma inalterata per tutta la durata della procedura, fatti salvi sopravvenuti gravi impedimenti o sopraggiunti motivi di incompatibilità di cui al comma 7 del presente articolo, in capo ad uno o più componenti. In questi casi l'Amministratore Unico ne dispone la sostituzione.

8. Nel caso di sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice, conservano validità tutte le operazioni della procedura di selezione precedentemente espletate. La Commissione, nella sua nuova composizione, si riunisce, verifica la correttezza delle operazioni espletate e ratifica l'operato svolto.

## **ART. 2 - Adempimenti delle commissioni giudicatrici e dei segretari**

1. La commissione giudicatrice deve, tra l'altro:

- a) prendere visione dell'elenco dei candidati e sottoscrivere la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti nonché tra i componenti stessi;
- b) recepire i requisiti di ammissione previsti dal bando;
- c) recepire i criteri generali di valutazione delle prove d'esame e dei titoli previsti dal bando;



- d) sulla base delle indicazioni del bando di selezione, preparare le prove di esame e curare l'effettuazione delle stesse, demandando al segretario ogni questione di tipo organizzativo e logistico;
- e) esaminare e valutare i titoli (qualora richiesti) dei candidati;
- f) provvedere alla valutazione delle prove di esame, con l'attribuzione di un voto collegiale, sulla base di criteri da definirsi nel verbale relativo alla prima seduta;
- g) provvedere alla redazione della graduatoria.

2. La commissione opera con la presenza di tutti i suoi membri, compreso il segretario.

3. Il segretario della commissione, ovvero il segretario supplente o il segretario aggiunto, pur non partecipando ai lavori con diritto di voto deve, tra l'altro:

- a) contribuire all'ordinato svolgimento di tutte le operazioni di selezione;
- b) fornire alla commissione l'adeguato supporto normativo e procedurale;
- c) provvedere alla custodia degli atti;
- d) curare i rapporti con i candidati;
- e) collaborare all'organizzazione tecnica delle prove di esame;
- f) custodire i plichi contenenti gli elaborati;
- g) redigere il puntuale verbale di ciascuna seduta della commissione.

### **ART. 3 – Compensi**

1. Ai componenti effettivi e supplenti ed ai membri aggiunti delle commissioni giudicatrici, nonché ai segretari, è corrisposto un compenso omnicomprensivo proporzionale al numero dei candidati e in ragione del numero delle prove previste per la selezione da espletare, come determinato nella seguente tabella.

Sono esclusi dai compensi di cui al presente articolo i dipendenti di ASP S.p.A.



COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI					
Numero Candidati	Quota base	Numero delle prove della selezione			Valutazione titoli
		A	B	C	
		Prova orale	Prova scritta	Prova pratica	
Da 1 a 50	500,00	300,00	400,00	500,00	+20% su quota base
Da 51 a 100	600,00	400,00	500,00	600,00	+20% su quota base
Oltre 100	700,00	500,00	600,00	700,00	+20% su quota base

Per il compenso al Presidente è prevista una maggiorazione del 10%

Per numero di candidati si intende:

- per le selezioni per titoli: il numero dei candidati ammessi;
- per le selezioni per esami: il numero di candidati presenti alla prima prova ovvero alla prova preselettiva

Il compenso ai componenti esterni della Commissione Selezionatrice è dato dalla somma della quota base più il compenso legato al numero delle prove previste. Nel caso della sola prova orale sarà: A + B. Nel caso di prova orale più prova scritta il compenso sarà: A + C. Nel caso in cui alle due precedenti prove si aggiunge anche la prova pratica, il compenso sarà: A + D.

In tutti i casi in cui è prevista la valutazione dei titoli si aggiunge la maggiorazione (E) sulla sola quota base (A).

2. Qualora vi sia l'esigenza di interpellare esperti altamente qualificati, esterni alla Società,

per rivestire gli incarichi di componenti effettivi, supplenti o membri aggiunti della Commissione, nonché in caso di particolare complessità delle operazioni di selezione o dell'incarico messo a concorso, l'Amministratore Unico può aumentare i suddetti compensi fino al 50% per i soli commissari e fino al 100% per il solo Presidente.

Il compenso è corrisposto in proporzione alle sedute alle quali i componenti hanno partecipato. In caso di avvicendamento tra componenti effettivi e supplenti, i compensi vengono corrisposti calcolandoli in proporzione alle sedute effettive alle quali ciascuno di essi ha, singolarmente, partecipato.

#### **ART. 4 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento ha efficacia immediata dal giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Amministratore Unico e viene contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell'ASP S.p.A., nella sezione "Società trasparente".

Ciampino 15 ottobre 2019

L'Amministratore Unico  
Dott. Arturo Accolla

